



C.N.D.C.E.C.

Prot. 2967 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

25 MAR. 2009

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Viale P.L. Nervi, 56
04100 LATINA**

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 99-2009_Sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti morosi (art. 7 regolamento per la riscossione dei contributi)

Con il quesito formulato in data 17 febbraio 2009 in merito all'articolo 7 del regolamento per la riscossione dei contributi, codesto Ordine domanda:

1. se il comma 3 dell'art. 7 del regolamento per la riscossione dei contributi sia applicabile anche ai professionisti già sospesi con regolare delibera in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento stesso;
2. se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, debbano essere riassunti da parte di codesto Consiglio, e con quali forme, i procedimenti disciplinari "adottati" dagli ex Consigli del Collegio dei ragionieri e/o dell'Ordine dei dottori commercialisti;
3. se "l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso" di cui al comma 2 dello stesso articolo 7 comprenda anche i contributi relativi al periodo post sospensione.

Con riferimento al quesito n. 1, si osserva che **il comma 3 dell'articolo 7 in questione è applicabile ai professionisti già sospesi con regolare delibera alla data di entrata in vigore del regolamento purché, naturalmente, sia trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione.**

Il perdurare della situazione di inadempienza da parte dell'iscritto costituisce comportamento che incide sulla irreprensibilità della condotta essendo esso tenuto in violazione di un obbligo espressamente previsto dalla legge, quale il versamento dei contributi annuali (art. 12, comma 1, lett. p e lett. q decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). Il Consiglio dovrà quindi assegnare all'iscritto sospeso un termine di 60 giorni

per la regolarizzazione della sua posizione contributiva, trascorso invano il quale avvierà la procedura di cancellazione dall'albo *"osservate le forme del procedimento disciplinare"*, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento citato e dall'articolo 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (*"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"*) ai sensi del quale *"Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari"*.

Quanto sopra esposto esclude la necessità di fornire risposta al quesito n. 2. Preme tuttavia sottolineare, in via generale, che in nessun caso i procedimenti disciplinari conclusi possono essere *"ripresi"* dal Consiglio dell'Ordine. La prosecuzione in capo ai nuovi Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dei *"...procedimenti ... aventi ad oggetto ... l'esercizio della potestà disciplinare"* nei confronti degli iscritti (art. 60, comma 5 D.lgs. 139/2005) si riferisce ai procedimenti *"in corso"* alla data del 1° gennaio 2008, non a quelli già conclusi.

Quanto, infine, all'ultimo quesito (se *"l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso"* di cui al comma 2 dell'art. 7 del regolamento per la riscossione dei contributi comprenda anche i contributi relativi al periodo *post* sospensione) si osserva che la sanzione disciplinare della sospensione ha lo scopo di inibire al destinatario l'esercizio della professione per un certo periodo di tempo. Tale misura non fa venire meno il dovere di adempimento degli obblighi degli iscritti nei confronti dell'Ordine di appartenenza in quanto il professionista sospeso rimane comunque un iscritto nell'albo. Posto che l'obbligo di versare all'Ordine *"...un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco..."* (art. 12, comma 1, lett. p, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) è dalla legge ricondotto alla mera circostanza dell'iscrizione, la risposta al quesito in esame è di segno positivo: **il professionista sospeso è comunque tenuto al pagamento dei contributi annuali, anche di quelli relativi al periodo di efficacia della sanzione della sospensione.**

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

